



Salvatore Prisco

(ordinario di Istituzioni di diritto pubblico e docente di Diritto pubblico comparato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II)

I modelli istituzionali di integrazione musulmana in Europa e il caso dell' "Islám italiano"¹

1 – Nell'ambito di un intervento di carattere volutamente descrittivo e "di quadro", che intende porsi - trovando in questa circoscritta ambizione il proprio limite, confessato in anticipo - soltanto quale base per le successive e particolari riflessioni degli altri partecipanti al convegno (il che giustifica anche il rinvio implicito degli approfondimenti ai contributi dei colleghi di "settore", per così dire, giacché si cerca in tal modo di ridurre al minimo le pur inevitabili sovrapposizioni con le relazioni altrui, mentre la destinazione del lavoro ad un pubblico che non era soltanto di "addetti ai lavori" spiega la scelta di conferire ad esso un "taglio" non unicamente tecnico-giuridico in senso stretto), il punto di partenza obbligato sta - com'è appena il caso di sottolineare - nella constatazione dell'ormai ineliminabile fenomeno delle macro-migrazioni su scala planetaria.

Da esso nasce una dinamica che può essere in parte governata, ma certo realisticamente non respinta in blocco, in nome della tutela della presunta "purezza" di identità etnico-culturali originarie, che taluni vorrebbero proteggere da "imbastardimenti" e contaminazioni.

Con i movimenti delle persone e assieme alla loro fisicità, per così dire, si muovono infatti i mondi ideali dei quali ciascuna di esse è

¹ Il testo (ultimato il 24 febbraio 2011) fonde - aggiornandoli nella considerazione degli sviluppi successivi alle circostanze che hanno dato occasione alle rispettive trattazioni originarie - i temi svolti durante l'intervento nella tavola rotonda finale sul tema *La Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione* (alla quale parteciparono, con chi scrive, Michele Lepri Gallerano, Massimo Papa e Giuseppe Verde, moderatore Raffaele Coppola) al Convegno delle Università di Bari e del Salento sul tema *Libertà religiosa e Multiculturalismo* (Gallipoli, 29 febbraio-1 marzo 2008), i cui *Atti* sono in corso di pubblicazione nel volume omonimo, a cura di R. Coppola, V. Tondi della Mura, V. Turchi, ESI, Napoli, e nella relazione al Convegno sul tema *La tutela dei minori di cultura islamica nell'area mediterranea. Aspetti sociali, giuridici, medici*, organizzato dalla Facoltà di Studi arabo-islamici e del Mediterraneo dell'Università *L'Orientale* (Napoli, 28-29 ottobre 2009), i cui *Atti* sono anch'essi in via di pubblicazione. Il presente lavoro è destinato alla pubblicazione anche negli *Studi in onore di Aldo Lojodice*.



costituita. Queste identità collettive reclamano perdipiù, in misura più ampia che nel passato, di essere presenti nelle sedi in cui si forma l'opinione pubblica e in quelle istituzionali con una visibilità esplicita, una volta che - a seguito del flusso migratorio - si sia generata una stabilizzazione degli interessati nelle società in cui essi sono approdati, in dipendenza di variabili che si connettono essenzialmente a motivazioni economiche o politiche, che in diverso modo impediscono - o comunque disincentivano fortemente - il ritorno nel Paese natio.

Si pongono così alle società occidentali e ai relativi ordinamenti giuridici (in via, rispettivamente, di loro istituzionalizzazione "informale" o "formale" e in questo secondo caso investendo storicamente prima i livelli delle amministrazioni locali e poi i poteri centrali) questioni di riequilibrio inclusivo delle diversità etnico-religiose, ovvero si registrano all'opposto, in non rari casi, concrete reazioni di rifiuto, a meno che le collettività immigrate non preferiscano esse stesse - come è finora accaduto nel nostro Paese con le comunità cinesi - darsi circuiti loro interni e più "sommersi" rispetto all'attenzione generale.

Gli Stati Uniti conoscono da tempo problemi del genere e così accade per il Canada. Non è un caso che proprio a quest'ultimo Paese appartengano alcuni dei teorici più accreditati del multiculturalismo, come Taylor e Kymlicka. In Europa l'impatto dell'immigrazione di massa (ad essa interna, oppure dall'esterno) è stato invece, com'è noto, più recente.

Proprio l'orizzonte evolutivo appena richiamato ha ulteriormente sottolineato la crisi già da tempo in atto del paradigma individualistico del pensiero liberale, quanto a tecniche inclusive di particolari segmenti di popolazione e nella specie di minoranze etnico-religiose e perciò dei relativi valori e diritti.

Non si tratta più - cioè - di riconoscere i secondi a singoli o a gruppi ristretti, ma di integrare semmai intere comunità, portatrici di patrimoni di pensiero e di costumi talora anche molto diversi, se non opposti, rispetto a quelli ordinariamente praticati dai popoli di originario o più antico insediamento territoriale.

Si pensi solo alle ormai ricche (nel numero e nella qualità) proposte dottrinali e alle soluzioni giurisprudenziali che nascono oggi dalla problematica identificazione di una possibile categoria di reati "culturalmente motivati" e di un' "eccezione etnica", quanto all'imputabilità e/o alle scriminanti od attenuazioni di fatti penalmente rilevanti, commessi da soggetti immigrati da aree del pianeta prima lontane, o comunque di sporadica comunicazione con la nostra.



È planato insomma, sull'assetto ideale e giuridico di un Continente che aveva da lungo tempo metabolizzato i concetti fondamentali del costituzionalismo (diritti fondamentali e divisione dei poteri, reciprocamente implicanti, per richiamare la classica formula verbalizzata nell'art. 16 della *Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino* del 1789), il turbine di comunità che tale tradizione non vivono, spesso ancora tribali e che comunque non sono più l'Altro lontano, ma il vicino tra noi e con cui convivere.

Con una formula sintetica, che vale nei limiti generali in cui vanno sempre accolte definizioni con pretese macro-esplicative, ci si trova in particolare a confrontare un *humus* ideale che identifica - sia pure con le varianti interne al modello di ordinamenti specifici di Paesi con storie ovviamente diversificate - diritti ritenuti coesenziali alla persona singola come tale con altri approcci sistemico-ricostruttivi della tematica, che fanno piuttosto dipendere i diritti dall'appartenenza a gruppi.

Siffatta situazione può, per intendersi, ricordare quella che da noi si dava nel Medioevo, laddove il riconoscimento dei benefici agli individui dipendeva dalla struttura corporativa della società, condizione che peraltro l'onestà intellettuale dello studioso impone - come prima si accennava - di ammettere esistente anche negli sviluppi neocorporativi di quelle nostre attuali, ferma restando la rilevanza di volta in volta diversa dei fattori di classificazione e distinzione: differenza di genere, aggregazione per mestiere o professione, etnia, lingua, fede religiosa.

Si vuol dire insomma che i modelli costituzionali variamente collegati alle (e riflessi delle) idee individualistico-liberali ottocentesche delle società occidentali erano andati in affanno e si erano radicalmente trasformati già ben prima dell'attuale palesarsi delle ulteriori complicazioni di scenario indotte dalla globalizzazione.

Si ricordino in proposito la necessaria reinterpretazione del divieto di mandato politico imperativo in presenza dei partiti di massa, l'integrazione anch'essa ormai antica del sindacato (e le trasformazioni odierne degli uni e degli altri), o l'attenuazione della divisione dei poteri, a seguito dell'identificazione teorica dell'attività di indirizzo politico e della pratica delle concentrazioni di potere imposte dalla necessità di fronteggiare situazioni emergenziali, ovvero si rammenti il dibattito sui diritti da prestazioni pubbliche, che qualche attardato pensatore di derivazione liberale dubita ancor oggi essere fondamentali per loro natura intrinseca, seppure in modo diverso da quelli di "prima generazione".



2 – Per limitarsi tuttavia all’universo islamico, osservato specificamente da questo convegno, è noto come si parli per esso di “Costituzioni senza costituzionalismo” e come la *Dichiarazione universale dei diritti umani* del 1948 non sia stata sottoscritta, o lo sia stata in qualche caso con molte riserve, proprio dai delegati di diversi Paesi ossequianti al Corano.

Ciò soprattutto in ragione di differenze cruciali in ordine al modo di intendere aspetti che appaiono fondativi dell’*ethos* della comune cultura politico-istituzionale dell’Occidente, quali la libertà di coscienza e di religione, i diritti fondati sul sesso (oggi declinati non solo nei termini della differenza sessuale uomo-donna, come di consueto percepita, ma di quella di genere, non più riconducibile dunque alla sola distinzione tra un “maschile” e un “femminile”, di immediata identificazione assunta come “naturale”), la concezione e il ruolo della famiglia.

Da questa situazione è nato un inesausto dibattito, che periodicamente si riaccende ed anche in questo momento non è per nulla sopito, che vede schierati su fronti opposti ed apparentemente irriducibili - pur se attraversati da volenterosi tentativi di mediazione - i sostenitori dell’ “universalismo dei diritti umani” e quanti fanno propria appunto la bandiera del multiculturalismo, sospettando i primi di un atteggiamento oppressivo, cioè di aggiornato e sottile neocolonialismo ed imperialismo intellettuali.

A marcare peraltro la complessità del quadro, vanno anche beninteso sottolineati recenti interventi critici dei primi ministri tedesco e britannico, che a tale specifico assetto di relazioni fra culture guardano ormai con perplessità, sottolineando i limiti di un disegno di sviluppo dei rapporti sociali che si articola attraverso la giustapposizione di “ghetti” ideali e religiosi vicendevolmente separati, piuttosto che aperti e mescolati; il *premier* Cameron ha perciò auspicato - com’è noto - il ritorno a un “liberalismo” che ha definito come “muscolare”.

Con riferimento specifico all’Islam, è dunque normale chiedersi - nelle discussioni al riguardo - se esso sia “compatibile con la democrazia” di modello occidentale.

A parte, tuttavia, che quest’ultimo ha conosciuto le trasformazioni cui prima si accennava e molte altre in aggiunta, nessuno (salvo i suoi apologeti acritici o sin troppo zelanti) potrebbe ragionevolmente negare l’odierna, profonda crisi del legame tra diritti di libertà e socio-politici, da un lato, e mercato, dall’altro, che ne costituisce il cuore.



In definitiva, non si può passare facilmente sotto silenzio il cattivo stato di salute attuale della democrazia occidentale, se misurato col metro delle sue promesse emancipatorie e di benessere (sperato, almeno teoricamente, come incrementale e continuo), nonché più in generale della realizzazione armoniosa del sogno di autonomo sviluppo di ciascuna persona di cui sono pieni i suoi documenti fondativi, iniziando dall'idea del *pursuit of happiness* della *Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti*, dettata da Thomas Jefferson, i cui immediati antecedenti sono in pagine volterriane e nella *Dichiarazione dei diritti della Virginia*.

Di questa - se chi scrive non vede male - la clausola dell'art. 2 della nostra Carta Costituzionale è l'estremo riflesso nel nostro ambiente culturale, in un contesto ideale che peraltro non dimentica di coniugare questo obiettivo con la solidarietà politica, economica e sociale richiesta a tutti i consociati, sfociando in sostanza nella costruzione del *welfare State* e nel sostegno pubblico ai consumi culturali, oggi entrambi in rilevante regresso anche in Italia, a causa del deficit economico.

Resta il fatto che l'Islam (anche se non è metodologicamente corretto giudicarlo con aria di superiorità e guidati dal discusso verbo huntigtoniano dello "scontro di civiltà") è oggi lontano da noi, naturalmente in termini di statuto culturale, non certo nello spazio: da quest'ultimo punto di vista, infatti, per un verso esso preme ai nostri confini e per l'altro ci ha già "invaso".

Un'esperta come Roberta Aluffi Beck Peccoz, sulla premessa che "il Corano è fonte del diritto e che la religione islamica è una religione giuridica", rinviene un possibile percorso di avvicinamento a noi nel "liberare il diritto dalla religione ... trasformare il diritto religioso in un'etica; l'Islam deve diventare un principio ispiratore per l'attività di individui e gruppi" (ma non dunque più per gli Stati come tali, se chi scrive intende bene il pensiero dell'autrice).

La questione così posta è centrale, ma assieme molto complicata, perché non è altro che quella (punto in effetti cruciale dell'intera tematica) della laicità degli ordinamenti giuridici: un processo di sviluppo sinora tutto interno alla dinamica occidentale della secolarizzazione e che perdipiù viene vissuto anche da ogni Paese di quest'area con varianti sue proprie e tra forti contrasti di opinione, sol che si ricordino i conflitti sulla possibile collocazione dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche e nei luoghi di cura.

Le sue asperità sono dunque al centro dell'attenzione, dopo la decisa e ormai risalente riconquista della scena pubblica da parte delle



identità collettive religiosamente motivate (*la revanche de Dieu*, secondo l'icastica definizione di Gilles Kepel).

Più che averla qui segnalata, però, altro non si può fare, giacché solo il futuro potrà all'evidenza indicare quale direzione assumerà la storia e se quindi l'istanza indicata - che, si ribadisce, coglie il punto fondamentale dei mille fili che in materia si annodano - riceverà una risposta interna al mondo islamico e quale essa sarà.

Allorquando il presente contributo era pronto per la stampa, ad esempio, la cronaca ha fatto registrare sollevazioni popolari in Tunisia, in Egitto, in Libia.

Nel primo caso esse hanno costretto alla fuga all'estero il Capo dello Stato, i suoi familiari e collaboratori, nel secondo hanno determinato le dimissioni del Presidente Mubarak (che ha ostinatamente e con orgoglio precisato invece di volere morire nel proprio Paese) e l'apertura di una fase di transizione, con l'affidamento del potere a un Consiglio Supremo militare che ha innanzitutto sospeso la Costituzione, nel terzo - al momento in cui si scrive, sulla scorta di notizie ancora confuse - si è determinata una rivolta che sembra assumere i tratti di una guerra civile, alla quale il potere costituito ha risposto contrastandola con le armi e provocando così un numero notevolissimo di morti, ma anche defezioni nell'esercito e nel corpo diplomatico.

I mezzi di comunicazione (soprattutto quelli più moderni e di impatto diretto ed immediato, come telefoni cellulari, Internet e *social networks*, ormai determinanti per veicolare notizie che altri canali di informazione controllati da centri di potere istituzionale tentano invece di occultare) hanno inoltre riferito di rivolte ad Algeri, nel Bahrein, nello Yemen e - più lontano nello spazio - a Teheran.

La piattaforma delle rivendicazioni avanzate è in ogni caso strutturata su parole d'ordine tipiche della democrazia occidentale classica (scarcerazione dei prigionieri politici, libertà di espressione e di costituzione di partiti, elezioni effettivamente libere), unite al palesarsi di istanze tese alla soddisfazione di bisogni economici primari, per molti finora negletti.

La tendenza lungo la quale si evolverà la situazione appena descritta non è oggi (e cioè nell'immediatezza degli eventi) facilmente decifrabile, per il peso che in tutti gli scenari rivestono le rispettive forze armate e le organizzazioni di matrice appunto islamica - alcune delle quali dotate di una piattaforma programmatica fondamentalista - cui si è da tempo affidata nell'area quella parte di popolo che recupera, attraverso tali tramiti, un'orgogliosa affermazione di identità culturale nazionale.



Si conferma peraltro l'esistenza, davanti a questi Paesi nordafricani, di un bivio le cui prospettive - tra possibile, rinnovata influenza di modelli vetero-continentali, ad essi territorialmente e per storia coloniale prossimi (anche per questo, però, radicalmente rifiutati in passato) e visioni ispirate invece all'ipotetica conquista di un ruolo egemone da parte dell'islamismo organizzato - restano però, allo stato, difficilmente scrutabili.

L'unica previsione ragionevole è che non si recupereranno in breve e con facilità assetti politico-istituzionali stabili e dunque gli analisti resteranno impegnati a lungo nell'osservazione del campo problematico, mentre monta il timore di nuovi e copiosi esodi di masse umane verso l'Europa e quindi innanzitutto verso i Paesi costieri prossimi a quelli in subbuglio, già del resto intrapresi.

3 - Relativamente più semplice è invece riepilogare in sintesi, alla stregua delle analisi puntuali ormai copiosamente disponibili, una mappa, ancorché articolata, dei modelli sin qui praticati di recezione delle identità che (specialmente, ancorché certo non solo) all'Islam fanno riferimento - il plurale è d'obbligo, per le varietà che attraversano invero la *Ummah* - nel contesto giuridico europeo.

In esso le soluzioni al riguardo sono state com'è noto differenti, potendosi annoverare la logica assimilatrice dell'ordinamento francese, opzioni effettivamente multiculturali e tentativi - piuttosto - di integrazione interculturale.

Come dimostrano peraltro avvenimenti più o meno recenti - dalla rivolta delle *banlieues* intorno a Parigi agli attentati di matrice terroristico - islamica a Madrid e a Londra, dall'assassinio di Theo Van Gogh in Olanda alle tensioni insorte dopo la pubblicazione in Danimarca di vignette satiriche antimaeomettane - si resta in ogni caso lontani da un equilibrio di lungo periodo davvero soddisfacente, che riesca a mantenere sempre almeno sufficientemente stabili, se non virtuosamente armoniche, le relazioni tra le differenti comunità etnico-religiose insediate sul medesimo territorio.

Si determina perciò talora l'improvviso manifestarsi di conflitti nei loro rapporti, entro i quali si innesta poi l'insorgere dei contrapposti integralismi, ai quali si accennava in precedenza: quello che serpeggia nelle profondità e ai margini dell'universo immigrato e talune reazioni di resistenza e ripulsa pregiudiziale che si palesano in seno alla popolazione autoctona.

Per inciso, nessuna delle scelte ordinamentali dei singoli Paesi europei è frutto di tecniche in se stesse improvvisate, risultando invece



esse da adattamenti alle problematiche odierne di istituti e politiche che ogni ordinamento già praticava tradizionalmente, allo scopo di dare risposta ad istanze specifiche.

Si va infatti dall'erezione di luoghi di culto alla disciplina di cimiteri e sepolture (ovvero all'individuazione di zone peculiari nei cimiteri che accolgono defunti di altri o di nessun culto), dalla disciplina dell'istruzione religiosa in sede scolastica alla particolare forma di macellazione di animali o comunque di preparazione di certi cibi, dall'ingresso negli ordinamenti dei Paesi ospiti di forme di statuto personale (soprattutto quanto al diritto di famiglia e all'assistenza spirituale di ammalati e carcerati nelle apposite, rispettive strutture pubbliche) alla necessità di articolare l'organizzazione del lavoro in modo da tenere conto di pause quotidiane dedicate alla preghiera o del giorno di riposo settimanale per osservare i riti, com'è noto diverso per ciascuna delle religioni del Libro.

La Francia (terminale soprattutto di un processo migratorio proveniente dal Maghreb) e l'Inghilterra (destinataria e crocevia di molti transiti, ma in maggioranza di arrivi indo-pakistani) le hanno ad esempio sperimentate in primo luogo durante l'epoca coloniale, allorquando la prima applicava alle popolazioni indigene le sue leggi attraverso propri funzionari e la seconda lasciava loro margini di autonomia organizzativa, a condizione che norme e capi locali fossero infine integrabili nell'obbedienza verso l'ordine britannico.

Ancora oggi la via francese all'integrazione si muove in effetti nella direzione di ricercare interlocutori individuati dall'alto - secondo una mentalità "giacobina" - ai quali è richiesto di sottoscrivere un documento di intenti che riconosca i principi repubblicani di eguaglianza, laicità, separazione tra Stato e Chiese e così via.

Eguale non prossima nel tempo è la radice della variante multiculturale di tipo olandese, che trova ispirazione nella cosiddetta "pilastrizzazione", formatasi come ispirazione fin dall'epoca delle guerre di religione tra cattolici e protestanti e caratterizzata da un pluralismo di strutture sociali disponibili per le diverse identità culturali.

Peculiari poi le soluzioni belga e spagnola, certamente tra loro diverse, ma accomunate dalla ricerca di una soluzione dei problemi su base consensuale, promuovendosi accordi con pretesa di vincoli generalizzanti rispetto alle comunità islamiche, resi peraltro complicati e secondo molti insoddisfacenti dalla nota circostanza che l'Islam manca di un centro unificante di tipo teologico e organizzativo.

Non c'è insomma per esso - volendo esprimersi con un'immagine che colpisca immediatamente per il riferimento ad



un'esperienza che ci è vicina - l'equivalente della Città del Vaticano (anche se molti, a parte La Mecca, sono i suoi luoghi sacri); non esiste - salvo che per gli sciiti - un clero, né v'è traccia di un'autorità spirituale, come è il Papa per i cattolici: la rappresentanza religiosa, in sostanza, è assunta in quel mondo dalla stessa autorità politica, per lo stretto rapporto di compenetrazione tra le due dimensioni.

Tanto premesso in generale, a Bruxelles si registrò innanzitutto la tendenza del potere pubblico a trovare un interlocutore, quanto alla rappresentanza degli interessi religiosi islamici, nella Grande Moschea della capitale, influenzata - come è accaduto in casi analoghi - dall'Arabia Saudita, attraverso la Lega del Mondo islamico

Questo però sollevava ovviamente delicati problemi, giacché si intrecciavano la necessità di garantire una protezione della (riconosciuta e da non condizionare, secondo l'ottica culturale tipica dei diritti europei) dimensione propriamente religiosa e il timore di subire in tal modo condizionamenti politici risalenti ad uno Stato estero, come tali sgraditi tanto all'opinione pubblica autoctona, quanto alle comunità islamiche non ad esso riferibili.

Superata perciò siffatta prospettiva, si è scelto di accedere ad un'istituzionalizzazione rappresentativa ottenuta su base elettiva, dopo aver promosso una concertazione tra le espressioni delle varie comunità islamiche presenti sul territorio, che ha prodotto, al fine degli anni novanta dello scorso secolo, un organo collegiale di rappresentanti islamici.

Alcuni degli eletti, peraltro, furono in tale occasione rifiutati dalle autorità statali, perché sospettati di dare voce a tendenze integraliste, in un contesto normativo di laicità dell'ordinamento, riconosciuta dalla Costituzione.

In Spagna, invece, si è tentata sin dal 1992 la via di una federazione tra gli enti esponenziali delle comunità islamiche, riuniti in una Commissione che ha poi ha stipulato con lo Stato (anche in tal caso improntato a principi di laicità dalla Costituzione del 1978) uno specifico *Acuerdo*.

La Germania è interessata in misura prevalente dall'immigrazione turca, che è stata a lungo favorita, senza però adottare particolari misure tendenti all'integrazione, per la convinzione che il fenomeno non avrebbe dato origine a richieste di stabilizzazione e sarebbe quindi stato quindi - nel tempo - riassorbito dal ritorno in patria dei lavoratori in precedenza accolti.

Anche in questo caso, però, tale previsione è stata vanificata dalla crisi economica, sicché - piuttosto che spingere ad esempio i figli



a frequentare le scuole di lingua e cultura turca - le madri li hanno iscritti a istituti di istruzione tedeschi.

La condizione di tutte le confessioni religiose è, nel Paese, possibile nei termini della creazione di una corporazione di diritto pubblico, ma - nel caso dell'Islam - sconta l'assenza di una tradizione in tal senso, nel ricorso a detto istituto, in quella cultura giuridica, oltre alla richiesta di vincoli di fedeltà alla Costituzione come presupposti per riconoscerne la validità e alle difficoltà connesse alle consuete articolazioni e concorrenzialità interne alle diverse comunità.

4 - Da noi l'immigrazione musulmana è variegata, quanto ai Paesi di provenienza: prevale quella dall'area magrebina e in misura inferiore dall'Egitto, ma si registrano altresì ingressi di albanesi (questi ultimi perlopiù secolarizzati, ma s'intende che in questo caso non ci si vuole riferire qui alla minoranza di lingua *arberesh*, da secoli stanziata in Italia meridionale) e - dall'Africa - anche di senegalesi e somali, in quest'ultimo caso come evidente riflesso della nostra passata esperienza coloniale in quel Continente. In misura minore si ritrovano immigrati dall'area dell'ex Jugoslavia, indo-pakistani, del Bangladesh, turchi.

È ben nota la situazione delle fonti del diritto in materia di libertà religiosa individuale e collettiva, ovvero di presenza strutturata per confessioni organizzate, nel nostro Paese: la Costituzione riconosce con ampiezza (*ex art. 19*) la prima, anche se sono occorsi un lungo cammino culturale e un robusto apporto giurisprudenziale per attenuare - senza peraltro riuscire a superarla del tutto, in ragione della specifica storia nazionale - la caratterizzazione di "confessionismo cattolico strisciante" che la presenza del doppio binario "Concordato con la chiesa cattolica / intese con rappresentanti di culti diversi" (legittimata dalla Carta fondamentale, agli articoli 7 e 8 della Costituzione) ha introdotto, riguardo al secondo aspetto, nel nostro ordinamento giuridico.

L'evidente processo di secolarizzazione che ha da tempo investito anche la nostra penisola ha dunque consentito l'emergere di una sensibilità intensamente laica, che ha così potuto andare orgogliosa del pur tormentato riconoscimento di istituti quali il divorzio e l'aborto, consentito ove ricorrano determinati presupposti e che a medici e personale sanitario è comunque possibile evitare, dichiarando obiezione di coscienza.

La variante italiana della laicità, tuttavia, evidenzia profili non oltranzistici (come invece accade nella versione franco-belga e turca) e c'è voluta la giurisprudenza costituzionale e poi della Corte di Cassazione per esplicitarne i canoni, nei termini di un servizio



pluralistico che lo Stato sociale rende alla differente sensibilità delle persone di fronte alle fedi.

Si aggiunga anche - per arricchire il panorama di una rilevezione realistica del contesto generale in argomento - che l'*humus* culturale della nostra tradizione vede tuttora molto attiva la Chiesa di Roma in ordine ad aspetti cruciali della vita associata (dall'educazione dei bambini, all'assistenza caritativa a soggetti deboli e diseredati, al dibattito bioetico).

È inoltre frequente appellarsi alla sua autorità morale, anche da parte chi non vi si riconosce fedele in senso tecnico - canonistico, nonché sollecitarne il giudizio su comportamenti di rilievo pubblico di personaggi che ricoprono cariche istituzionali e quando si percepiscono violazioni dei diritti umani.

Le posizioni della medesima stampa periodica cattolica sono dal loro canto talora discusse, ma comunque circondate da rispetto, anche perché (dei due quotidiani maggiori che ne rappresentano la sensibilità) l'uno - *l'Osservatore Romano* - esprime il pensiero della Santa Sede, l'altro - *l'Avvenire* - quello dell'influente conferenza episcopale nazionale, attori dunque di grande peso, in entrambi i casi, nella discussione pubblica e nell'orientamento spirituale dei singoli.

Proprio sulla base dell'art. 8 della Costituzione, organizzazioni islamiche distinte hanno, nel tempo, proposto al Governo italiano la stipula di ben quattro diverse intese.

Come hanno dimostrato gli studi in materia, alcuni problemi in precedenza indicati come oggetto dovunque di accordi tra poteri pubblici statali e confessioni religiose potrebbero in realtà venire risolti sulla base di letture elastiche e di adattamenti intelligenti di norme unilaterali già vigenti, quando non si volesse seguire la via svedese di stipulare intese (di contenuto sostanzialmente analogo, ma) con organizzazioni differenti riferibili alla medesima fede religiosa. Sta di fatto, però, che non si è finora proceduto così.

Il quadro è infine completato e reso ancora più complesso dall'esistenza di una vetusta e ormai del tutto inadeguata (fin dalla denominazione) legislazione sui culti acattolici ammessi, coeva alla sistemazione concordataria - quest'ultima peraltro rivista con successo, alla metà degli anni Ottanta del secolo scorso - dell'annoso conflitto che, in tempi risorgimentali, divise le istituzioni del nuovo Stato finalmente unitario dall'allora esistente Stato della Chiesa, culminando - com'è noto - nella breccia di Porta Pia e nella sottrazione armata di Roma al controllo pontificio, situazione che lacerò gli animi di quanti si sentivano al tempo stesso buoni cristiani e ferventi patrioti.



Il suo aggiornamento, sulla scorta di un'ottica attenta (sia pur con grande ritardo) ai postulati personalistico - democratici della Costituzione, è stato sinora tentato da molte legislature, ma è reso tuttavia assai difficoltoso da forme di concorrenzialità interne tra gli enti esponenziali di singole confessioni e da svariate preoccupazioni, convergenti nel determinare un esito inefficace dell'obbiettivo ricercato.

Si sono infatti al riguardo sommate le resistenze della Chiesa cattolica, per la quale l'uguale libertà dei credenti di qualsivoglia fede non può tuttavia significare la loro equiparabilità in positivo e della Lega Nord, che ha nel tempo condizionato in modo determinante i governi di diverso colore ai quali ha partecipato, nel senso di dare voce a timori di sapore xenofobo, che hanno prodotto normative e a prassi sfavorevoli ad insediamenti stranieri, tanto sul piano del contrasto all'immigrazione clandestina, quanto su quello del perseguimento della sicurezza urbana, quanto infine su quello della soddisfazione di interessi religiosi o materiali a soggetti che osservano il Corano.

Sono in proposito note le ordinanze di sindaci dell'area lombardo - veneta che rendono difficoltosa l'apertura di moschee e sale di preghiera, negano il riconoscimento del diritto all'abitazione a soggetti extracomunitari, vietano l'apertura di esercizi di somministrazione di cibi tipici di popolazioni islamiche, come il *kebab*, penalizzano l'abbigliamento velato (quantomeno in forma integrale) di talune donne islamiche.

Sbarrata dunque tanto la strada dell'effettiva praticabilità dell'intesa, quanto quella di un ridisegno sistematico capace di adeguare (in via di innovazione legislativa e specificazione regolatoria rispetto a circostanze di fatto sopravvenute) le opzioni costituzionali di principio relative alla libertà religiosa al contesto attuale di ulteriore arricchimento del pluralismo assiologico, la via scelta finora anche in Italia per confrontarsi con i problemi indicati è stata quella di perseguire un Islam "dai colori nazionali", mediante atti di indirizzo *bipartisan*².

Essi hanno così rispettivamente istituito la *Consulta islamica*, quindi portato all'enunciazione di una *Carta dei Valori della Cittadinanza e dell'Integrazione*, da offrire (anche mediante la traduzione in più lingue e la diffusione nelle diverse culture) alla riflessione dei singoli e delle comunità accolte.

L'operazione aveva invero evidenti limiti di partenza, per l'opposizione dell'Ucoii, cioè della più forte entità organizzata islamica

² D.m. 10 settembre 2005, Ministro dell'Interno Pisanu; d.m. 23 aprile 2007, Ministro dell'Interno Amato.



e per essere intervenuti sulla materia dei diritti culturali e religiosi costituzionalmente garantiti, seppure in tempi e con assetti politici opposti (evidenziandosi dunque, come si diceva, la presenza di un'area piuttosto vasta di condivisione del modo di approcciarsi al problema) atti dell'Esecutivo.

Indipendentemente, peraltro, da tale valutazione negativa e dalla peraltro buona fattura tecnica delle disposizioni (che verbalizzano in realtà nella Carta soluzioni specifiche già presenti nella giurisprudenza, a proposito dei vari profili affrontati, così fornendo una sorta di carta d'identità anagrafica dell'"identità nazionale" sulla libertà religiosa e del rifiuto di recezione di istituti altrove praticati, come ad esempio l'unione matrimoniale poligamica e il matrimonio precoce di fanciulle con uomini maturi, convenuto dalle famiglie), il radicamento della soluzione sottesa all'organismo e al documento ricordati - che si collocherebbero invero con difficoltà nel novero degli enti e delle fonti legittime della materia, potendo semmai legittimamente qualificarsi (e venire così in ipotesi "salvate"), nell'ordine, come strutture consultive e di direttive d'indirizzo politico - è stato comunque reso recessivo nel suo sviluppo dalla prevalenza di un'atmosfera e di soluzioni emergenziali, che hanno visto venire alla ribalta più urgenti prospettive e preoccupazioni securitarie nel fronteggiamento dei flussi migratori, col varo di un "pacchetto sicurezza", sulla cui base - tra l'altro - i primi cittadini degli enti locali hanno potuto adottare le politiche di contenimento alle quali si accennava.

Questo clima appare purtroppo prevedibilmente destinato a venire rinfocolato dalle sopra ricordate, gravi sollevazioni popolari in corso nell'area nordafricana.

Non sembra insomma alle viste un atteggiamento particolarmente favorevole - della sensibilità collettiva e di chi la rappresenta politicamente in misura maggioritaria - ad incentivare le pur necessarie pratiche dialogiche e di integrazione socio - giuridica di medio - lungo periodo degli stranieri extracomunitari, anche per l'affanno che grava costantemente sul nostro Paese, in quanto terra di primo impatto degli arrivi dalla sponda mediterranea meridionale, mentre le reazioni delle istituzioni europee (lente e poco risolte a manifestarsi anche con riferimento ai preoccupanti episodi di odio religioso verificatisi, in altre parti del mondo, nei confronti degli stessi cittadini del Vecchio Continente) restano deboli e soprattutto non disponibili ad accettare una più equa distribuzione degli oneri - finanziari e allocativi - derivanti da tali eventi straordinari.



Nota esplicitiva e bibliografica

Si è evitato di appesantire con note puntuali lo scritto, che continua pertanto a recare i caratteri delle esposizioni critiche in forma orale che ne sono alla base, ma si indicano nondimeno di seguito - in ordine cronologico e senza pretese di completezza dei riferimenti bibliografici in materia - alcuni saggi di singoli autori e volumi collettanei utilizzati per prepararne la stesura.

Si è anche omesso di indicare il più ampio contesto di letture che hanno nutrito negli anni la riflessione su queste tematiche da parte di chi scrive. Chi lo desiderasse può peraltro rinvenirne traccia negli apparati di riferimento dei saggi compresi in *Laicità. Un percorso di riflessione*, 2^a ed. rivista e accresciuta, Torino, 2009.

Stati, etnie, culture, a cura di P. Scarduelli, Guerini e Associati, Milano, 1996; **L. PANAFIT**, *In Belgio, le ambiguità di una rappresentanza «etnica»*, in *Le Monde diplomatique*, giugno 2000; *Musulmani in Italia: la condizione giuridica delle comunità islamiche*, a cura di S. Ferrari, il Mulino, Bologna, 2000; **A. CILARDO**, *recensione al volume appena indicato*, in *Journal of Arabic and Islamic Studies*, 3 (2000), p. 114 ss.; **A. PACINI**, *I Musulmani in Italia*, relazione al seminario del GRIM su *L'Islam in Europa e nel mondo*, Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Padova, 29 gennaio 2001, in www.cesmit.it; **C. DE ANGELO**, *Le problematiche socio-giuridiche connesse all'immigrazione islamica in Europa con particolare riguardo alla situazione italiana*, in *Journal of Arabic and Islamic Studies*, 4 (2001 - 2002), estr.; *Tradizioni culturali, sistemi giuridici e diritti umani nell'area del Mediterraneo*, a cura di V. Colombo e G. Gozzi, il Mulino, Bologna, 2003; **S. FERRARI**, *Profili giuridici e valoriali dell'integrazione dell'Islam nella società europea e modelli di rapporto tra confessione islamica e Stato in corso in Europa*, relazione al Convegno *L'Islam in Italia. Appartenenze religiose plurali e strategie diversificate*, Torino, 2-3 dicembre 2004, in www.fga.it/archivio; **ID.**, *Lo statuto giuridico dell'Islam in Europa occidentale*, in *Islam ed Europa. I simboli religiosi nei diritti del Vecchio continente*, a cura del medesimo, Carocci, Roma, 2006, p. 17 ss.; **N. COLAIANNI**, *La Consulta per l'Islam italiano: un caso di revisione strisciante della Costituzione*, in www.olir.it, gennaio 2006; *Le Carte degli altri*, n. 37 (2007) di *Parole Chiave*; *Usi e abusi delle identità*, a cura di M. Cellerino, Guerini e Associati, Milano, 2007, e ivi spec. **N. FIORITA**, *Considerazioni preliminari intorno alla questione islamica*, p. 81 ss.; **N. COLAIANNI**, *Una «carta» post-costituzionale?* in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), aprile 2007; **F. BASILE**, *Immigrazione e reati "culturalmente motivati". Il diritto penale nelle società multiculturali europee*, Giuffrè, Milano, 2008; *Paura dell'Altro. Identità occidentale e cittadinanza*, a cura di F. Bilancia, F. M. Di Sciullo, F. Rimoli, Carocci, Roma, 2008, e ivi spec. **G. M. SALERNO**, *Alla ricerca dell'identità tra legge e Costituzione*, p. 201 ss.; **M. C. FOLLIERO**, *Libertà religiosa e società multiculturali: la risposta italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., giugno 2008; *Laicità alla prova. Religioni e democrazia*



nelle società pluraliste, a cura di R. Mazzola e A. Caraccio, Guerini e Associati, Milano, 2009; *Le religioni e la sfida del pluralismo*, a cura di A. Pacini, Paoline Editoriale Libri, Milano, 2009; **F. ABBONDANTE, S. PRISCO**, *La condizione giuridica degli immigrati e le politiche degli enti territoriali tra integrazione e rifiuto*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2009; **S. CECCANTI**, *Islam e Stato in Italia*, in www.federalismi.it, 20 ottobre 2010; **P. GOMARASCA**, voce *Multiculturalismo*, in *Enciclopedia filosofica*, vol. 11°, Bompiani, Milano, 2010, p. 7664 ss.; **J.C. OLIVÈ**, *Diversità culturale e sistema penale*, in *La Magistratura*, 1-2, 2010, p. 4 ss.; **G. FORNASARI**, *Nuove riflessioni sulle categorie dogmatiche del diritto penale davanti alla sfida del multiculturalismo*, ivi, p. 24 ss.; **A. BERNARDI**, *Il "fattore culturale" nel diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2010; **S. PARISI**, *Cultura dell'«altro» e diritto penale*, Torino, 2010; *Immigrazione e diritti fondamentali tra Costituzioni nazionali, Unione Europea e diritto internazionale*, a cura di S. Gambino e G. D'Ignazio, Giuffrè, Milano, 2010.

Tra le sintesi giornalistiche: **G. RIOTTA**, *Non tradire, ma tradurre le culture*; **L. MAISANO**, *Immigrazioni/ Londra e Parigi ripensano la strategia*, entrambi ne *Il Sole 24 Ore-Domenica*, n. 7/2011 (13 febbraio), con schede di **K.F. ALLAM**; **E. FRANCESCHINI**, *Quei valori condivisi*, intervista ad A. Giddens; **G. BOSETTI**, *La caricatura di un modello*; **A. TOURAINE**, *Multiculturalismo. Perché è andato in crisi il sogno della convivenza*, tutti e tre in *La Repubblica-Diario*, 20 febbraio 2011, con una scheda da **J. HABERMAS** e indicazioni bibliografiche.

Per i richiami storico-costituzionali alla "ricerca della felicità" e all'attualizzazione del tema sono stati utilizzati il testo della *Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America (1776)*, trad. it., a cura di A. Rinella, Liberilibri di A.M.A. srl, Macerata, 2007; **A. TRAMPUS**, *Il diritto alla felicità. Storia di un'idea*, Laterza, Roma-Bari, 2008, nonché i saggi su *La pubblica felicità* compresi in *Italianieuropei*, 2/2008, p. 10 ss.